

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 aprile 1996.

Emissione delle nuove monete da L. 50.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 14 dicembre 1951, n. 1405, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete metalliche da L. 50;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35 dell'11 febbraio 1952, relativo alle caratteristiche ed al contingente delle monete da L. 50;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 186 del 10 agosto 1989, con il quale sono state modificate le caratteristiche tecniche delle monete da L. 50;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Decreta:

Art. 1.

Le caratteristiche tecniche delle monete da L. 50 di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 186 del 10 agosto 1989, sono sostituite dalle seguenti: metallo cupronichel; diametro mm 19,2; peso legale g 4,5; tolleranza in più o in meno g 0,2; bordo liscio.

Art. 2.

Le caratteristiche artistiche delle monete di cui al precedente art. 1 sono le seguenti:

sul dritto: testa dell'Italia turrata; in circolo la leggenda «REPUBBLICA ITALIANA», in basso una stella e il nome dell'autore «L. CRETARA»;

sul rovescio: lungo il contorno una cornucopia da cui fuoriescono una ruota dentata, un grappolo d'uva con foglia di vite, rami di alloro e quercia; al centro «50 LIRE»; in alto «1996»; a sinistra «R».

Art. 3.

Il tipo delle monete da L. 50 approvato con l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1989, è sostituito da quello conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto ed alla allegata riproduzione fotografica.

Le impronte eseguite in conformità delle anzidette descrizioni saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Art. 4.

Il contingente, in valore nominale, delle monete in questione rientra in quello precedentemente determinato.

Il presente decreto verrà trasmesso alla ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 1996

p. Il direttore generale: PAOLILLO



96A2782

DECRETO 2 maggio 1996.

Modificazioni ed integrazioni alle regole sul funzionamento del mercato secondario telematico dei titoli di Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 1 e 20 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, così come modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Visto l'art. 20, comma 11, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il proprio decreto 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, come modificato ed integrato dai propri decreti 10 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 1994, 4 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 1994, 22 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1995, 31 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995 e 3 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 novembre 1995;

Ritenuta l'esigenza di aggiornare le disposizioni contenute nel suddetto decreto, relative all'iscrizione nella categoria degli operatori principali del mercato dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato, al fine di poter disporre di un periodo di prova durante il quale l'operatore possa dimostrare la propria efficienza, e di armonizzare alle stesse le disposizioni previste per l'iscrizione nella «sezione speciale»;

Sentite la Banca d'Italia e la Consob;